

## DELEGHE AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLO SPETTACOLO

*L'8 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la delega al Governo per il riordino della disciplina dello spettacolo. Il provvedimento è frutto dello stralcio dell'articolo 34 dell'AS 2287 avvenuto in Senato, diventato nel frattempo legge 14 novembre 2016, n. 220, che ha disciplinato in modo complessivo la disciplina del cinema e dell'audiovisivo.*

*Con l'approvazione di questa legge, si conclude, dunque, il progetto di riordino della disciplina delle arti visive tracciato dal Ministro dei Beni e delle attività cultura e del turismo Dario Franceschini con la presentazione, il 16 marzo 2016, di un disegno di legge di iniziativa governativa.*

*La legge promuove il riordino della materia, anche tramite la delega al Governo a varare un Testo unico denominato "Codice dello spettacolo".*

*Revisiona, in particolare, il settore del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.*

*Istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo.*

*Razionalizza la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), aumentandone la dotazione annua. Estende l'art bonus anche alle istituzioni concertistico-orchestrali, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, ai festival, alle imprese e ai centri di produzione teatrale e di danza, nonché ai circuiti di distribuzione.*

*Introduce, infine, il credito di imposta per la produzione musicale delle opere di artisti emergenti.*

*Come sottolineato dal relatore, Roberto Rampi (PD), il provvedimento è di importanza centrale perché «direttamente innervato con l'essenza stessa della democrazia; democrazia che nasce con il teatro, con la cultura diffusa, con i luoghi in cui si vivono le emozioni condivise».*

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge del Governo collegato alla legge di bilancio per l'anno 2016 "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia" (AC 4652) – relatore Roberto Rampi (PD) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.*

### FINALITÀ

La legge **affida alla Repubblica la promozione e il sostegno dello spettacolo**, nella pluralità delle sue espressioni, quale **fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale**, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale

componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale. Ne riconosce il **valore formativo ed educativo** e di **utilità sociale**. Riconosce, inoltre, il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando la tutela dei lavoratori del settore. Promuove e sostiene le **attività di spettacolo svolte sia in maniera professionale che amatoriale, in tutte le sue forme**: attività teatrali, liriche, concertistiche, corali, musicali popolari contemporanee, di danza classica e contemporanea, circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché attività di spettacolo viaggiante e attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare, carnevali storici, rievocazioni storiche.

**L'intervento pubblico deve essere finalizzato** a promuovere:

- la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo;
- la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
- le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani, fin dall'infanzia; il teatro e altre forme di spettacolo per ragazzi;
- l'accesso alla fruizione delle arti della scena, fin dall'infanzia; il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;
- lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo;
- la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, prevedendo forme di partenariato culturale, e favorendo la circolazione delle opere, con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;
- la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale;
- la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;
- l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale.

Tale intervento si può sostanziare anche nell'**individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati** da concedere per le attività di spettacolo svolte in maniera professionale.

## **CODICE DELLO SPETTACOLO**

Al fine di riordinare la materia, la legge dispone che a ciò si provveda mediante la redazione di un unico testo normativo denominato "**Codice dello spettacolo**". In particolare, la legge delega il Governo a provvedere, tramite uno o più decreti legislativi, al coordinamento e al riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

## PRINCIPI GENERALI

Il Governo è delegato a intervenire sul settore **ottimizzando l'organizzazione**, anche **favorendo l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati** e sostenendo la capacità di operare in rete tra diversi soggetti e riconoscendo **il ruolo dell'associazionismo** nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo.

Si prevede anche l'**ottimizzazione delle risorse** attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni; definendo le categorie di soggetti ammessi a presentare domanda al Fondo unico per lo spettacolo e adottando regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di programmi di attività pluriennale presentati dagli enti; valorizzando la qualità delle produzioni; erogando contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero; promuovendo il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore a 35 anni; adottando misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; attivando piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri, strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; sostenendo azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali.

La **revisione della disciplina delle attività musicali** sarà operata al fine di assicurare l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, l'estensione delle misure di **sostegno alle attività musicali popolari contemporanee**, la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio di tali attività, la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, **il progressivo superamento del contrassegno SIAE** (Società italiana degli autori e editori) **per la registrazione delle opere musicali**.

La **revisione della normativa relativa al settore della danza** sarà operata attraverso la modifica della disciplina in materia di promozione delle relative attività, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, e l'introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle **scuole di danza**, nonché al controllo e alla vigilanza sulle medesime, e l'individuazione di criteri e requisiti per il conseguimento di una abilitazione per l'insegnamento della danza, tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale.

Quanto alle **attività circensi**, si revisionerà la disciplina al fine di raggiungere il graduale **superamento dell'utilizzo degli animali**.

Il Governo dovrà poi prevedere una disciplina che **regolamenti il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo in modo sistematico e unitario**, con le opportune differenziazioni correlate alle specifiche attività, tenendo conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative e dovrà promuovere la **semplificazione degli iter autorizzativi** e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza.

## CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

La legge istituisce il **Consiglio superiore dello spettacolo**, in sostituzione della Consulta per lo spettacolo.

Al nuovo organismo sono attribuiti **compiti di consulenza e di supporto** nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e nella predisposizione di indirizzi e

criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed è composto da 15 componenti.

## **RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLO STATO**

Nell'esercizio della delega, Il Governo **attribuirà allo Stato la gestione del Fondo unico per lo spettacolo** e la determinazione dei **criteri per l'erogazione** e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere su di esso; **l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali**, anche attraverso accordi di programma; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo, nonché delle opere di "giovani" artisti e compositori attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive, tra cui la RAI; **la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo**, attraverso misure rivolte alle scuole e agli enti di alta formazione; la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la **pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati**; l'individuazione di strumenti di **accesso al credito agevolato** anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, incluso l'Istituto per il credito sportivo.

## **AUMENTO DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO**

La legge **incrementa di 9,5 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e di 22,5 milioni di euro annui dal 2020 il Fondo unico per lo spettacolo.**

Nel 2018 è inoltre autorizzata la spesa di ulteriori **4 milioni di euro** per lo svolgimento di **attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Si prevede, poi, che alla promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo **nelle scuole di ogni ordine e grado sia destinato (annualmente) almeno il 3% della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.**

## **FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE**

La legge delega il Governo a **riordinare i criteri di ripartizione del contributo statale alle fondazioni lirico sinfoniche.** In particolare, dovrà tenere conto dei contributi ricevuti da parte di soggetti privati ed enti locali, nonché della realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali, della **promozione e diffusione della cultura lirica**, con particolare riguardo alle aree disagiate, dei risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

Il Governo procederà anche a rafforzare la responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico finanziaria delle singole fondazioni, revisionando le modalità di nomina e i requisiti che questi e il direttore artistico devono avere.

Si posticipa (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico".

## ART- BONUS

La legge stanziava 1,1 milioni di euro per il 2018, 1,8 milioni di euro per il 2019, 2,3 milioni di euro per il 2020 e 1,9 milioni di euro annui a partire dal 2021, affinché il **credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura spetti** anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

Stanzia poi 4,5 milioni di euro per finanziare il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo **per la produzione musicale delle opere di artisti emergenti**.